



COMUNE DI ADELFA

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 28/10/2019

OGGETTO: Affidamento in concessione degli interventi di miglioramento dell'impianto di Pubblica Illuminazione del Comune di Adelfia finalizzati al risparmio energetico al rispetto degli standard di sicurezza e alla diminuzione dell'inquinamento luminoso mediante finanza di progetto ex art.183 c.1 del D.LGS.50/2016-
-APPROVAZIONE della Relazione ex art.34 c.20 del D.L.179/2012.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di ottobre alle ore 20,30 in Adelfia, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, in 1ª convocazione, in seguito a convocazione fatta dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 39 del D.L.gs. n. 267/2000.

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:

		P	A			P	A
Sindaco	COSOLA Giuseppe	X		11	FERRANTE Francesco A.		X
Consiglieri	1 MACCHIA Natale	X		12	COSOLA Saverio		X
	2 LAFIRENZA Viviana	X		13	GATTI Antonella		X
	3 ZELLA Stella	X		14	GARGANO Rosa V.		X
	4 COSTANTINI Francesco	X		15	CARINGELLA Giuseppe	X	
	5 PANTALEO Daniela	X		16	DE PALMA Francesca		X
	6 CAMPANELLA Rocco	X					
	7 CARADONNA Stefano	X					
	8 LANERA Pasquale	X					
	9 ANGIULI Rocco	X					
	10 CIARDI Nicola	X					
				TOTALE		12	5

Presiede la seduta il Sig. Campanella Rocco quale Presidente del Consiglio

Verbalizza il Segretario Generale dott. SCHIRALDI Giuseppe

Essendo presenti n. 12 in 1ª convocazione la seduta è valida.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
Rocco CAMPANELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

Si rimanda integralmente ai verbali redatti dalla ditta "Scripta Manent" incaricata di effettuare le riprese audio visive e il resoconto del Consiglio, depositati agli atti presso l'ufficio di Segreteria.

Relaziona l'Assessore Levante Giovanni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con "Contratto di appalto del servizio di manutenzione ordinaria straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione" del 25/06/08, registrato a Bari il 14/07/08 al N. 888, è stato affidato all'associazione temporanea di imprese "ENEL SOLE SRL - TRAGNI GIUSEPPE" il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione cittadina per una durata di nove anni a decorrere dalla data di consegna, avvenuta il 30/06/2008;
- con successivo contratto registrato a Bari al n. 63 del 30/04/2019 in esecuzione della determinazione N.461/2019 ed a cagione delle motivazioni ivi indicate veniva prorogato il termine originariamente fissato per la naturale scadenza del rapporto contrattuale;

CONSIDERATO CHE:

- il termine contrattuale, in ragione dei summenzionati provvedimenti di proroga, scadrà il 01/05/2020;

RILEVATO CHE:

- con DGC N. 113 del 09/12/2016 - punto 2) - è stato dato indirizzo al Settore Assetto del Territorio di procedere: *"a predisporre le procedure per attuare il programma "Interventi di miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza e alla diminuzione dell'inquinamento luminoso mediante strumenti di partenariato pubblico/privato disciplinati dagli articoli 180 e seguenti del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016", nonché a predisporre, anche avvalendosi di soggetti di qualificazione adeguata alla complessità del tema, un progetto di fattibilità che illustri e fornisca le informazioni quali, in via non esclusiva, la fattibilità tecnica e organizzativa, i benefici, i costi, i rischi, le scadenze temporali necessarie alle decisioni sull'intervento e all'avvio della fase realizzativa"*.
- Con la DGC in parola è stato dato, inoltre, indirizzo alla individuazione dei soggetti di cui al precedente punto 2) mediante procedura di avviso per manifestazione d'interesse recante il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori da invitare alla procedura ed i criteri di selezione degli operatori economici;
- onde attuare gli indirizzi di cui sopra, il Settore Assetto del Territorio ha pubblicato presso l'Albo Pretorio (dal 13/12/2016 al 28/12/2016) e presso la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale avviso prot. N. 21043 del 12/12/2016 per l'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la *"redazione del progetto di fattibilità per interventi di miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione"*

finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza e alla diminuzione dell'inquinamento luminoso mediante strumenti di partenariato pubblico/privato disciplinati dagli articoli 180 e seguenti del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”;

- a seguito di manifestazione di interesse con determinazione gestionale n. 187 del 23/02/2017 è stato approvato il verbale di gara del 17/02/2017, con cui sono stati individuati gli operatori economici aventi i requisiti per la redazione del progetto di fattibilità e quelli non ammessi alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione del *“Progetto di fattibilità per “Interventi di miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione mediante strumenti di partenariato pubblico/privato disciplinati dagli articoli 180 e seguenti del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”;*

- a seguito dell'espletamento della gara è stata individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa e che con determinazione N. 229/2017 è stato affidato il progetto di fattibilità tecnico-economica alla società ETP s.r.l. con sede in Via Fiume, 4 - 70042, Mola di Bari (BA) per l'importo contrattuale di euro 15.000,00 al netto dell'I.V.A. e degli altri oneri così come dovuti;

- la società ETP ha adempiuto agli obblighi contrattuali depositando gli elaborati di progetto e pertanto ha ricevuto il proprio compenso con determina di liquidazione N. 180/2018;

- il progetto è stato ritualmente sottoposto a validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016, giusto verbale del 05.04.2018;

- l'ufficio tecnico, nella persona del Responsabile a quella data, ing. Valeria Quartulli, con relazione propria, ha sottoposto a confronto la soluzione del project financing con quella rinveniente dalle iniziative Consip (Luce 3 e Luce 4), onde valutare la convenienza e la rispondenza alle esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale di una soluzione rispetto all'altra;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 17.09.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per *“Interventi di miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione mediante strumenti di partenariato/pubblico privato disciplinati dagli articoli 180 e seguenti del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”;*

DATO ATTO CHE:

- l'intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Adelfia con deliberazione n. 13 del 07.03.2018;

- la scelta definitiva sulla gestione del servizio di illuminazione deve essere preceduta dalla pubblicazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, diretta in primo luogo a dare *“conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”;*

- la predetta relazione deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it e deve essere altresì formata seguendo le preclari indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- il servizio di illuminazione delle strade comunali, per consolidata giurisprudenza amministrativa rientra tra i servizi pubblici locali (citati anche con l'acronimo SPL).
- Tale servizio, dunque, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 199/2012 dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, deve essere affidato in conformità all'ordinamento europeo, potendosi cioè ricorrere, in via alternativa, alle seguenti tre modalità: I) rivolgendosi al mercato mediante indizione di una gara pubblica per la scelta dell'affidatario, anche aderendo alla relativa Convenzione Consip; II) mediante una società mista con selezione competitiva del socio operativo (cd. gara a doppio oggetto); III) ricorrendo all'affidamento diretto secondo il modello organizzativo del cd. *inhouseproviding*, nei casi in cui si riscontrino le cumulative condizioni di legittimità così come definite dalla giurisprudenza europea e poi recepite e codificate con le nuove direttive sugli appalti pubblici.
- la scelta dell'ente locale, sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali e, in particolare, tra modello *in house* e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, ovvero sia: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguate istruttoria e motivazione
- sul punto, l'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, espressamente prevede che ***“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”***;
- l'ordinamento nazionale, dunque, non indica un modello preferibile – non prediligendo l'*inhouse*, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato – ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante (cfr. ex multis Cons. di Stato, sez. VI, 11/02/2013 n. 762; T.A.R. Lazio – Latina, 28/2/2013 n. 207; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 11/06/2013 n. 558). Peraltro, con precipuo riferimento alla disciplina volta alla cd. centralizzazione degli acquisti, mette conto evidenziare che, in merito al servizio di che trattasi, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la scelta di assicurarne l'espletamento attraverso l'affidamento in concessione a seguito di un'ordinaria procedura ad evidenza pubblica, rispetto alle alternative modalità di gestione sopraindicate, o rispetto alla possibilità di aderire alla Convenzione Consip, costituisce una facoltà discrezionale sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo il caso in cui sia manifestamente inficiata da illogicità, irrazionalità, arbitrarietà od irragionevolezza, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (cfr. ex multis TAR Veneto, sez. I, n. 811/2017 e TAR Lazio, Sezione Seconda quater, n. 5781 del 24.05.2018);

ATTESO CHE:

- l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici. Tale norma, inoltre, alla lett. I) del medesimo comma, presuppone la competenza dello stesso consiglio per ***“[..] appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che***

non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta”;

- tale rinvio di competenza degli atti amministrativi fondamentali all'organo consigliere elettivo, tassativamente indicati nello stesso art. 42 del TUEL, è dettata dal fatto che, così come contemplato dal comma 1 dell'art. 112 del decreto n. 267 del 2000, i servizi pubblici hanno *“per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;*

- deve dunque ravvisarsi in capo all'organo elettivo e rappresentativo della comunità locale la competenza in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, caratterizzata dalla scelta del modulo e delle modalità di assegnazione dell'intervento, da declinarsi nell'individuazione dei soggetti ai quali conferire l'intervento (pubblico e/o privato), agli elementi sull'espletamento delle gare ad evidenza pubblica ed ai parametri di controllo, costituenti oggetto del contratto quale fonte di disciplina dei rapporti tra enti locali ed affidatario dell'intervento;

VISTA:

- la relazione del 21/10/2019 redatta dall'arch. Cecilia Surace, Responsabile dell'Area Tecnica, elaborata ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante cui sono valutate le diverse forme di affidamento del servizio di che trattasi nonché la sussistenza dei requisiti e le ragioni dell'affidamento degli interventi di miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Adelfia finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza ed alla diminuzione dell'inquinamento luminoso mediante finanza di progetto ex art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016;

DATO ATTO CHE:

- dalla lettura della predetta relazione tecnico-specialistica emerge la convenienza economica dello strumento della finanza di progetto ex art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 rispetto alle procedure d'appalto tradizionali nonché rispetto all'adesione a convenzioni Consip, sempreché – si badi – siano a tutt'oggi effettivamente (e celermente) attivabili;

- lo schema di disciplinare di gara dovrà contenere i seguenti fondamentali elementi:

*“In ossequio all'art. 51, comma 1, del Codice si dà evidenza che la concessione è costituita da un **unico** lotto in quanto sola una **gestione unitaria** del servizio integrato di pubblica illuminazione è idonea a consentire lo sfruttamento di economie di scopo e di scala altrimenti non realizzabili e, per l'effetto, tendere al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.*

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

FORMANO OGGETTO DI CONCESSIONE LE SEGUENTI ATTIVITÀ
--

A)	LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'ATTIVITÀ TECNICO SPECIALISTICA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E CONVERSIONE CON TECNOLOGIA LED DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E DEGLI ARTICOLI DA 24 A 43 DEL D.P.R. 207/2010
B)	OGNI ANALISI O ATTIVITÀ CONNESSA ALLA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'OPERA
C)	L'ESECUZIONE DEI LAVORI A REGOLA D'ARTE ED IN CONFORMITÀ AL PROGETTO ESECUTIVO
D)	LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OPERA SECONDO LE PREVISIONI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL PROGRAMMA MANUTENTIVO DELL'OPERA
E)	L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE (IVI COMPRESA L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE) IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO DI GESTIONE TECNICA E FUNZIONALE DEL SERVIZIO
F)	L'ESERCIZIO E LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE
G)	IL FINANZIAMENTO DELL'INTERO INTERVENTO, NULLA ESCLUSO

Il valore complessivo dell'investimento è pari a circa € 2.200.000,00 (al netto di IVA ed altre imposte).

Il predetto valore non costituisce in ogni caso affidamento per l'aggiudicatario, né il Comune di Adelfia assume alcun impegno e/o obbligo di qualsivoglia natura rispetto al predetto valore, rimanendo ad esclusivo rischio dell'operatore economico lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

Tabella n. 2 – Quadro economico

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A	1) IMPORTO LAVORI A CORPO	1.647.866,00
	2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	30.000,00
	TOTALE LAVORI	1.677.866,00

B)	3) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 (CIRCA 0,5% DI 1+2)	8.500,00
	4) ALLACCIAMENTI E SPOSTAMENTI DEI PUBBLICI SERVIZI	5.000,00
	5) SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	15.000,00
	6) SPESE TECNICHE PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	15.000,00
	7) SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE (DEFINITIVA ED ESECUTIVA), PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER IL PIANO ILLUMINOTECNICO COMUNALE (D.M. 17/06/2016)	220.000,00
	8) SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.M. 17/06/2016)	90.000,00
	9) SPESE PER CONFERENZE DI SERVIZI	2.000,00
	10) EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI	9.000,00
	11) SPESE PER PUBBLICITÀ E PER A.V.C.P.	5.000,00
	12) SPESA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI SUPPORTO AL R.U.P. PER VERIFICA DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE (D.M. 17/06/2016)	40.000,00
	13) COLLAUDI (D.M. 17/06/2016)	45.000,00
	14) SPESE PREDISPOSIZIONE S.I.N.F.I.	60.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	514.500,00
C)	15) I.V.A. SUI LAVORI (10% DI 1+2)	167.786,60
	16) C.N.P.A.I.A. (4% SU 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 E 14)	19.760,00
	17) I.V.A. SU SOMME A DISPOSIZIONE (22% SU 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 E 16)	115.667,20
	TOTALE IVA ED IMPOSTE	303.213,80
D)	18) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	4.420,20

TOTALE PROGETTO	2.500.000,00
------------------------	---------------------

Per quanto qui interessa, anche tenuto conto della natura dell'affidamento oggetto della presente procedura, si specifica che:

- la voce A.1) della precedente tabella n. 2 comprende i costi della manodopera;
- gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stimati in € 30.000,00.

Ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Codice, a titolo di controprestazione, relativo alla progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione dell'opera (ivi comprese le relative forniture, nulla escluso), per il recupero dell'investimento, al concessionario verrà corrisposto un canone **annuale** pari ad **€ 270.000,00, da assoggettarsi a ribasso d'asta.**

Tabella n. 3 – Canone annuale

CANONE ANNUALE		
A)	RIMBORSO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (IVA ESCLUSA)	€ 220.000,00
B)	RIMBORSO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE (IVA ESCLUSA)	€ 50.000,00
CANONE MASSIMO A RICEVERSI DAL COMUNE (IVA ESCLUSA), SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 270.000,00

Il predetto canone sarà fisso ed invariabile. Il canone si intende comprensivo di qualsiasi compenso e qualsivoglia diritto spettante al Concessionario od ai suoi subfornitori/subappaltatori, per la realizzazione delle prestazioni oggetto della concessione.

A parziale deroga di quanto disposto al precedente periodo, si specifica che:

- a partire dal secondo anno il canone sarà adeguato in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Codice, il canone sarà proporzionalmente **ridotto o annullato** nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere **significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.**

Il canone annuale verrà corrisposto **esclusivamente in un'unica soluzione**: non è concessa, infatti, la possibilità di effettuare fatturazioni rateali riferite alle singole mensilità [in alternativa è possibile prevedere della rate].

I corrispettivi verranno liquidati **posticipatamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica** di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al periodo di riferimento. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario.

All'emissione della fattura elettronica si provvederà solo dopo la **verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute**. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile del Procedimento.

In nessun caso saranno corrisposte le somme stabilite dal contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l'opera è stata consegnata. Parimenti, in nessun caso saranno corrisposte le somme stabilite dal contratto senza la verifica preventiva del volume e della qualità delle prestazioni erogate.

La concessione ha la durata complessiva di 20 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Al predetto turno temporale si applica il ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara.

Sul punto si specifica che saranno concessi al concessionario:

- **30 giorni (soggetti a ribasso d'asta)** naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva dell'opera decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
- **270 giorni (soggetti a ribasso d'asta)** naturali e consecutivi per la costruzione dell'opera decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

La manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione verrà garantita dal Concessionario a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione e nel corso dell'intero iter necessario all'approvazione del progetto esecutivo a prescindere dall'avvenuta riqualificazione degli impianti stessi. Resta inteso che tale attività, consistente anche nella sostituzione delle attuali lampade non funzionanti oltreché nell'erogazione dei servizi e delle forniture (ivi compresa l'energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione) in conformità a quanto previsto nel capitolato di gestione tecnica e funzionale del servizio, è **ricompresa** nel canone pattuito.

Unica ipotesi di proroga ammessa è quella per il **periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara** per l'individuazione del nuovo concessionario, tanto al fine di garantire continuità all'erogazione dei servizi. Anche in tal caso nulla sarà dovuto a titolo di compenso, rimborso spese, indennizzo e/o risarcimento danni al Concessionario, eccezion fatta per l'introito – pro quota - di cui all'articolo 28 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

È escluso ogni tacito rinnovo.

Oltre che per lo spirare del termine finale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, tanto in perfetta adesione a quanto previsto nei documenti di gara.

*Alla naturale scadenza della convenzione il Concessionario dovrà restituire al Concedente tutti gli impianti fino a quel momento gestiti, ivi compresi quelli di nuova realizzazione, in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento. Tale restituzione avverrà previo apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, che specifichi analiticamente la natura, la qualità e la dislocazione di detti impianti. **Non sarà accettata la consegna di impianti non perfettamente funzionanti; pertanto, la procedura di presa in carico di detti impianti, si concluderà dopo che il Concessionario avrà effettuato tutti gli interventi indispensabili per renderli perfettamente funzionanti, dei quali, sempre il Concessionario, sarà responsabile fino alla definitiva consegna nei confronti dell'Amministrazione Concedente**”.*

VISTI:

- il d.lgs. 50/2016;
- il d.lgs. 267/2000;
- Il Regolamento comunale
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: Presenti n.12, Astenuti n.3, Votanti n.12, Voti contrari n.0, Voti a favore n.9.

DELIBERA

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegata relazione del 21/10/2019 redatta dall'arch. Cecilia Surace, Responsabile dell'Area Tecnica, ed elaborata ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare mandato al Settore Assetto del Territorio di disporre l'affidamento in concessione degli interventi di miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Adelfia finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza e alla diminuzione dell'inquinamento luminoso mediante finanza di progetto ex art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- 4) che, in ottemperanza al D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, la relazione dovrà essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it;
- 5) che, in ottemperanza alla normativa vigente, a tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto dovrà essere garantita ogni più ampia forma di pubblicità.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.12

ASTENUTI N. 3

VOTANTI N. 12

VOTI CONTRARI N.0

VOTI A FAVORE N.9

Stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del d.lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE termina alle ore 22:15

Sup. M. L.

PARERI EX ART. 49 C. 1 Decreto Lgs 18-8-2000, n. 267.
REGOLARITÀ TECNICA parere: Favorevole

REGOLARITÀ CONTABILE parere: Favorevole

IMPEGNO n. //

BILANCIO //

Cap. //

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

Arch. Cecilia Surace

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
D.ssa Stella PERAGINE

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto resterà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna

25 NOV. 2019

(Art. 124 c. 1 Decreto Lgs. 18-8-2000, n. 267).

L'affissione, a ministero del Segretario Generale, sarà eseguita dal Messo Comunale.

VISTO per l'avvenuta affissione.

IL MESSO COMUNALE
G. MANTACESSI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (Art. 124 c. 1 Decreto Lgs 18-8-2000, n. 267);

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
G. MANTACESSI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe

ESECUTIVITÀ'

È divenuta esecutiva il _____;

- ◇ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 Lgs. 18-8-2000, n. 267);
- ✗ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. vo 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCHIRALDI Giuseppe